



COMUNE DI VERRUA PO

Provincia di Pavia

CONCESSIONE D'USO DI SUPERFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO: DISCIPLINARE SPECIALE D'ONERI [CIG: 4937445C7F]

- PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Verrua Po concede l'uso per un periodo di 25 (venticinque) anni delle seguenti superfici:

- copertura capannone comunale censito NCEU Foglio 11 Mapp. 571 sub. 2;
- copertura scuola media censita NCEU Foglio 10 Mapp. 573 sub. 2;
- copertura palestra comunale censita NCEU Foglio 10 Mapp. 573 sub. 3;
- copertura palazzina comunale censita NCEU Foglio 11 Mapp. 571 sub. 3.

La concessione avverrà ad operatori che realizzino a proprie spese per il Comune la bonifica e il rifacimento delle corrispondenti coperture in cemento amianto con predisposizione ad ospitare un impianto fotovoltaico e versando al Comune un canone annuale (così come derivante dalla gara d'appalto).

A conclusione della concessione gli impianti fotovoltaici verranno acquisiti senza onere alcuno dal Comune di Verrua Po.

Art. 1 - Descrizione della concessione d'uso

La concessione d'uso di superfici di proprietà comunali comporta:

a) Progettazione esecutiva, ottenimento delle previste autorizzazioni, Direzione Lavori, Sicurezza, bonifica coperture in cemento-amianto, smaltimento e rifacimento coperture con idonee lastre ecologiche atte all'installazione degli impianti fotovoltaici.

Il progetto delle opere dovrà ottenere i prescritti pareri ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori e forniture, di tutela dell'ambiente, urbanistica, antincendio, restando a carico del concessionario tutte le modifiche e varianti che si rendessero necessarie per ottenere le prescritte autorizzazioni e/o approvazioni.

b) Il concessionario dovrà dare tempestiva comunicazione del Soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato sulla G.U. 23 febbraio 2007, n. 45) che come tale dovrà intrattenere i rapporti con il soggetto attuatore del programma di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica, inclusa la presentazione della domanda per l'ottenimento della tariffa incentivante, con l'impresa distributrice di energia elettrica e con il gestore della rete elettrica per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e lo svolgimento di tutto quanto necessario per l'ottenimento degli incentivi e dei ricavi dalla vendita di energia.

c) Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle superfici oggetto di concessione d'uso nel caso di danneggiamento delle medesime causato da errata installazione dell'impianto fotovoltaico.

d) La direzione tecnica per la durata del contratto dei servizi suddetti, nonché il mantenimento di adeguati rapporti con l'Ufficio Tecnico Comune.

e) La fornitura e l'immagazzinamento di ogni materiale d'uso e consumo per tutta la durata del contratto.

f) Tutti gli interventi necessari perché gli impianti siano conformi alla normativa vigente sia dal punto di vista elettrico, edilizio ed ambientale, e vengano mantenuti a norma di legge e nel rispetto delle eventuali prescrizioni nel frattempo impartite dalle autorità competenti per tutto il periodo di durata del contratto.

g) redazione e consegna al Comune delle relazioni annuali di cui al successivo articolo 37 del presente Disciplinare, circa la conduzione e la manutenzione e presentazione, 6 mesi prima della scadenza del contratto, di una dettagliata relazione finale sulla manutenzione effettuata nel periodo contrattuale e sullo stato degli impianti;

h) Quant'altro non espressamente indicato, ma ritenuto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte e gli impianti funzionali e funzionanti, per tutta la durata del contratto.

Il progetto esecutivo e la fornitura dovranno essere conformi al progetto definitivo presentato in offerta dal concessionario e approvato dal Comune.

Art. 2 – Cronoprogramma

Salvo diverse disposizioni impartite dal Comune, l'impresa aggiudicataria dovrà:

1. consegnare al Comune di Verrua Po il progetto esecutivo delle opere di bonifica e rifacimento delle coperture, nonché dei relativi impianti fotovoltaici, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e maggior precisazione di quanto già presentato nel definitivo incluso in offerta entro 30 giorni dalla firma del contratto;
2. completare i lavori di bonifica e rifacimento delle coperture entro 120 giorni dalla consegna degli stessi.

Art. 3 - Obblighi del concessionario

Oltre agli oneri relativi alla realizzazione e al finanziamento delle opere oggetto del presente Disciplinare, si intendono a carico del concessionario i seguenti oneri e spese, da considerare compresi nei costi d'investimento:

1. Contratto-Atti vari

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (di scritturazione e copia, di registrazione, di trascrizione, di bollo, per diritti di segreteria, etc.); tutte le spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione dei lavori e delle attività di cui alla presente concessione.

2. Progettazione esecutiva

Tutte le spese per la progettazione esecutiva per la bonifica e rifacimento della copertura nonché dell'impianto fotovoltaico.

3. Comunicazione del Soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico

Dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune del Soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato sulla G.U. 23 febbraio 2007, n. 45) che gestirà i rapporti con i soggetti per il conseguimento dei ricavi connessi con la produzione di energia dall'impianto fotovoltaico, nella fattispecie:

- a) rapporti con il soggetto attuatore del programma di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica, inclusa la predisposizione e l'invio, secondo quanto previsto dalle norme attuative del programma di incentivazione, di ogni comunicazione necessaria all'ottenimento della tariffa incentivante e ogni eventuale comunicazione successiva relativa all'erogazione dei contributi;
- b) tutto quanto necessario per l'entrata in esercizio dell'impianto (collegamenti alla rete elettrica, installazione contatori per la contabilizzazione dell'energia prodotta e ceduta alla rete, predisposizione e attivazione dei contratti di cessione dell'energia elettrica, assoluzione di tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti), incluso l'ottenimento di tutte le autorizzazioni da parte dell'impresa distributrice di energia elettrica e/o da parte del gestore della rete elettrica, la contrattualistica, gli oneri di allaccio per eventuali nuovi allacci o incrementi di potenza conseguenti all'installazione dell'impianto fotovoltaico, inclusi scavi e ripristini stradali e tutto quanto non specificato ma necessario per il funzionamento degli impianti. Rimane a carico del concessionario ogni onere per l'esecuzione delle attività, spese di contratto incluse;
- c) autorizzazioni, adempimenti e spese per la cessione/voltura in favore del Comune o di un soggetto terzo da esso indicato per le attività di produzione e cessione alla rete dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati sulle superfici oggetto di concessione d'uso di superficie per il periodo successivo alla scadenza del contratto;
- d) ogni altra incombenza non espressamente indicata volta a garantire il funzionamento in rete degli impianti e l'ottenimento degli incentivi del c.d. conto energia.

e) Tasse ed ogni onere fiscale derivante dall'installazione e funzionamento dell'impianto fotovoltaico.

4. Sicurezza

Piani di sicurezza ai sensi dell'art. 131, codice dei contratti – D. Lgs n. 163/2006, obbligo di predisporre e di far pervenire al Comune di Verrua Po, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori:

- a) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi in vigore;
- b) un piano di sicurezza e di coordinamento nei termini previsti dalla normativa vigente (D.lgs 81/2008) da predisporre in fase di progettazione esecutiva;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione de rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7 e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

Efficacia contrattuale dei piani: il piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del contratto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del concessionario, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. Tutti gli oneri relativi alla sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione sono a carico del concessionario.

5. Licenze e denunce

Tutte le spese per le procedure amministrative per l'acquisizione delle eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, ecc., comunque indispensabili per l'esecuzione delle opere. Ogni altro adempimento amministrativo e tecnico, anche non prevedibile, necessario per il pieno funzionamento e la completa agibilità dell'opera. E' tenuto altresì ad espletare tutte le pratiche dirette ad attuare eventuali spostamenti, soppressioni o interruzioni temporanee di accessi e di utenze di qualsiasi tipo, pubblico o privato, che interessino l'esecuzione dei lavori o il loro collaudo, richiedendo le necessarie autorizzazioni, restando a carico del concessionario il relativo costo sia dell'autorizzazione sia dell'esecuzione delle eventuali opere, compreso il ripristino.

6. Tracciamenti

Tutte le spese per le operazioni topografiche necessarie per porre capisaldi di quota, rilievi tacheometrici, picchettazioni, ecc., per ubicare in loco le opere di progetto e per riportare sulle mappe le opere stesse.

7. Mano d'opera

Tutte le spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la mano d'opera (assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, previdenza sociale INPS, etc.).

Tutte le spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della mano d'opera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso dell'esecuzione del contratto.

Il concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti del Comune, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

8. Spese di cantiere

Tutte le spese per l'organizzazione del cantiere con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere.

Tutte le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, da impianti e apparecchiature sostituiti o non più necessari a seguito della realizzazione degli interventi, provvedendo al loro allontanamento.

Al termine dei lavori ed in ogni caso non oltre 15 giorni dal preavviso, Il concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere ed i materiali e manufatti non utilizzati.

9. Sorveglianza e custodia

Tutte le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro ingresso in cantiere fino alla posa in opera.

Si esclude, in ogni caso, qualsiasi compenso da parte del Comune per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza maggiore.

Tutte le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino a scadenza del contratto, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando il Concessionario responsabile in merito.

Il concessionario è inoltre responsabile di danni a materiali ed opere di altre ditte. Egli dovrà pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutto ciò che, per imperizia o negligenza dei suoi dipendenti, fosse danneggiato, riservandosi il Comune, in caso contrario, di addebitare i materiali e manufatti e le opere rotte o guaste.

10. Condotta e assistenza tecnica

Tutte le spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e Direzione dei lavori, informando il Comune di eventuali sostituzioni e cambiamenti.

Il concessionario dovrà, inoltre, fornire a sua cura e spese, e senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi ed i mezzi d'opera per:

- misurazioni, rilievi, tracciamenti, saggi, ecc., necessari all'esecuzione dei lavori;
- controlli e verifiche dei lavori compiuti da parte della Direzione Lavori e del collaudatore.

11. Studi, verifiche, indagini e prove

Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, alle eventuali verifiche ed indagini necessarie per la corretta progettazione. Tutte le spese per analisi, esperienze e prove atte ad accertare la qualità dei materiali e le caratteristiche dei manufatti in relazione a quanto prescritto circa la loro accettazione, comprese le prove di laboratorio presso Istituti autorizzati; tutte le spese per accertamenti, verifiche e prove in merito alle modalità di esecuzione dei lavori da effettuare sia durante il corso, sia al termine degli stessi, nonché in sede di collaudi tecnici ed amministrativi. Il concessionario dovrà esibire al Comune di Verrua Po in sede di verifica della conformità della fornitura a quanto dichiarato nell'offerta aggiudicata, i certificati di prova di ciascun modulo fotovoltaico impiegato, da cui sia desumibile la potenza di picco del modulo.

12. Assicurazioni e garanzie

Ad integrazione di quanto già previsto dall'avviso d'asta pubblica in merito alle cauzioni e garanzie richieste, tutte le spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori, a copertura di tutta la durata della concessione, sia in fase di realizzazione sia in fase di gestione/manutenzione dell'impianto fotovoltaico, comunicando al Comune il nominativo della società assicuratrice con la quale il concessionario ha contratto l'assicurazione producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia.

Il concessionario è obbligato a stipulare, a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione e collaudo e per tutta la durata della concessione, una polizza assicurativa a copertura dei danni totale o parziale di impianti strutture ed opere, anche preesistenti.

Il Concessionario è obbligato a stipulare, a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione e collaudo e per tutta la durata della concessione, assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Il Soggetto Gestore è obbligato a stipulare, con i fornitori dei moduli fotovoltaici e degli inverter, le garanzie e i contratti di assistenza idonei a garantire le prestazioni e i servizi indicati, e a cedere gratuitamente a fine contratto ogni diritto su di essi al Comune.

13. Canone concessorio

Il concessionario si impegna a corrispondere nei tempi e con le modalità stabilite dal presente Disciplinare il canone concessorio.

Art. 4 - Proprietà degli impianti

A conclusione del contratto la proprietà dell'impianto fotovoltaico stesso dovrà formalmente passare al Comune di Verrua Po.

Art. 5 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Comune, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati ai luoghi sui quali si installano i moduli fotovoltaici ed è tenuto ad eseguire tempestivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei manufatti nel caso di danneggiamento dei medesimi riconducibili all'installazione degli impianti fotovoltaici. La responsabilità del concessionario si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza nonché ai danni derivanti agli impianti e ai manufatti sia di propria competenza sia di competenza del Comune o di terzi, derivanti dalla realizzazione e/o conduzione degli impianti fotovoltaici.

Il concessionario è tenuto a ripristinare, in caso di furto o danneggiamento conseguente ad atti vandalici o ad eventi naturali, avaria, l'impianto fotovoltaico come collaudato, senza nulla poter pretendere in cambio, né a copertura dei costi sostenuti, né per il mancato guadagno in termini di produzione elettrica. A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, il concessionario è tenuto al risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico del concessionario e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione di opere in questione.

Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso in sicurezza all'impianto per eventuali manutenzioni eseguite da ditte terze su incarico del Comune sulla copertura sulle quali sono posati i moduli fotovoltaici (si veda il successivo articolo relativo agli obblighi per il Comune) o su altre parti di edificio interessate dall'installazione dei moduli o di parti di impianto fotovoltaico.

Alla fine del contratto (sia in caso di conclusione naturale della concessione, sia in caso di risoluzione anticipata su iniziativa del Comune di Verrua Po, nei casi in cui lo stesso decida di alienare o diversamente fruire della copertura dell'immobile su cui è installato l'impianto fotovoltaico) la proprietà dell'impianto fotovoltaico, così come la titolarità sui contatori di energia, i contratti per la cessione di energia, le garanzie, i contratti di assistenza in essere al momento della scadenza del contratto, passeranno automaticamente al Comune di Verrua Po, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere in cambio, salvo quanto dovuto come indennizzo ai sensi del successivo art. 15 in caso di risoluzione anticipata.

Art. 6 - Obblighi e responsabilità del Comune

Il Comune si impegna a non eseguire piantumazioni e a non realizzare manufatti che possano causare ombreggiamenti alla superficie captante dell'impianto.

Art. 7 - Rappresentanza del concessionario

Per garantire la regolare esecuzione del contratto il concessionario, entro il termine fissato per la consegna degli impianti, dovrà nominare un referente unico (d'ora in poi "referente").

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a detto referente, si intenderanno come validamente effettuate direttamente alla ditta appaltatrice. Ove il referente dovesse rifiutarsi di sottoscrivere la verbalizzazione della contestazione, il funzionario ne certificherà il diniego in presenza di due testimoni anche dipendenti del Comune e procederà alla comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., inviata presso il domicilio eletto del concessionario ai fini delle comunicazioni relative al contratto. Resta, comunque, inteso che in caso di rifiuto di ricevimento da parte del referente, gli eventuali termini concessi al concessionario decorreranno dalla data della verbalizzazione del rifiuto e non dalla data di ricevimento della raccomandata. In caso di impedimento del referente, il concessionario ne darà tempestivamente notizia al Comune, indicando contestualmente il nominativo ed il domicilio del sostituto.

Il referente, o la persona che temporaneamente ne fa le veci, per il caso di assenza per malattia, per ferie o per qualsivoglia altra causa, ha l'obbligo della reperibilità.

Art. 8 - Altri incentivi o finanziamenti

///////.

Art. 9 - Caratteristiche tecniche

Le opere dovranno essere conformi alla normativa vigente, alle norme UNI e CEI, nonché a quanto dichiarato in offerta.

L'Aggiudicatario è tenuto a fornire i manuali con le caratteristiche tecniche e le dovute certificazioni e, in fase di installazione, i manuali con le modalità di installazione e smantellamento, nonché le norme per la corretta manutenzione di tutti i componenti dell'impianto.

Dovranno essere fornite, inoltre, le schede tecniche e le relative garanzie per tutti i componenti del sistema.

Art. 10 - Prezzi contrattuali

I prezzi/canoni offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e spese di cui al presente bando e relativi allegati e sono presentati dalle ditte in base a calcoli di loro propria convenienza, a tutto loro rischio e pericolo. La ditta non avrà pertanto alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali/canoni oltre a quanto eventualmente previsto dall'avviso d'asta pubblica e dal presente disciplinare e relativi allegati, per aumento di costo dei materiali, della mano d'opera o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque sia l'incidenza inclusa qualsiasi altra variazione o cessione dell'incentivo riconosciuto che dovesse verificarsi durante il periodo di validità della concessione.

Il concessionario accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 11 - Canone e pagamenti

Il concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Verrua Po per l'intero periodo di validità della concessione, a partire dalla data di messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico, il canone stabilito.

Il pagamento al Comune di Verrua Po del canone dovrà essere effettuato dal Concessionario, entro il 1° febbraio di ogni anno, per la quota dovuta per il precedente anno solare. Prima della conclusione della concessione il concessionario dovrà corrispondere la quota finale di canone, relativa al periodo tra il 31 dicembre dell'ultimo anno solare completo e la data di conclusione della concessione.

Art. 12 - Perfezionamento del contratto - stipula - consegna anticipata sotto riserva di legge

Il contratto di concessione si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, che il Comune provvederà a dare all'impresa risultata vincitrice dell'asta, a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo (fax o altro).

Detta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce semplicemente un presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta peraltro subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a mezzo rogito notarile (spese a cura del Concessionario), entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Detto termine è fissato in favore del Comune, che pertanto ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo. Il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria, deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dal Comune. Nell'occasione deve dare prova di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale definitivo. Nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, il Comune si riserva la potestà di disporre in via immediata l'avvio delle attività previste dal presente Disciplinare, sotto riserva di legge; il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte del concessionario determina la decadenza automatica dell'aggiudicazione.

In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile al concorrente aggiudicatario, il Comune potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, da un lato ad incamerare la cauzione provvisoria e dall'altro a stipulare il contratto con l'impresa concorrente classificatasi come seconda nella graduatoria finale.

Art. 13 - Clausole penali

E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione di 200 € (duecento euro) giornaliera per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze fissate nel cronoprogramma per le diverse fasi di esecuzione. Protraendosi il ritardo oltre il 30° giorno senza che l'impresa abbia provveduto, il Comune, con lettera raccomandata di diffida, fisserà un termine ultimo per l'ultimazione dei lavori, non inferiore a 15 giorni, trascorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune.

E' prevista l'applicazione di penali per ritardi nella cessione automatica prevista all'art. 5 del presente Disciplinare. L'importo delle penali sarà commisurato al mancato ricavo per il Comune derivante dal ritardo nella vendita o autoconsumo dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e ad ogni altro costo/onere/ mancato ricavo che il Comune si troverà a sostenere imputabile al ritardo nella cessione automatica di cui sopra.

E' prevista l'applicazione di penali nei casi di ritardo nel pagamento del canone annuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data indicata nel presente disciplinare d'oneri.

E' prevista inoltre l'applicazione di penali per mancata esecuzione delle attività di manutenzione come previste dal presente Disciplinare e dal progetto definitivo offerto in sede di gara. Le penali sono fissate in € 10/kWp/anno di mancata manutenzione.

Art. 14 - Recesso unilaterale dal contratto

Il Comune, conformemente a quanto previsto e disposto alla L. 241/1990 e s.m. e ii., può recedere dal contratto, tenendo indenne il concessionario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, a condizione che il Comune li ritenga correttamente e pienamente eseguiti.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Il Comune può avvalersi della risoluzione del contratto

- qualora accerti che i comportamenti del contraente concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione dovuta. In questo caso il Comune formulerà la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le controdeduzioni acquisite siano valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, il Comune disporrà la risoluzione del contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

- qualora il contraente ritardi negligenemente l'esecuzione di quanto previsto da contratto. Più specificamente, il Comune intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

- Qualora il Comune intenda alienare o diversamente fruire della copertura dell'immobile su cui è installato l'impianto fotovoltaico, prima della naturale conclusione della concessione, lo stesso procederà alla risoluzione unilaterale del contratto.

Art. 16 - Successione - fallimento - cessione - fusione - trasformazione – scissione

In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di estinzione della società, Il Comune potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

In caso di fallimento del concessionario, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto azione e azione in favore del Comune.

La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti del Comune fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.

Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, Il Comune può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

Art. 17 - Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Pavia.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente disciplinare d'Oneri e nell'avviso d'asta pubblica, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Art. 19 - Consegna dei lavori - inizio ed ultimazione degli stessi

Ottenuta l'approvazione al progetto esecutivo e le prescritte autorizzazioni, si procederà alla consegna dei lavori in contraddittorio tra le parti, redigendo apposito verbale; verrà tra l'altro verificato e registrato a verbale lo stato "ex ante" delle coperture su cui verranno installati i moduli fotovoltaici.

Dalla data del verbale decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori.

L'ultimazione dei lavori sarà accertata dal Comune nel più breve termine dalla data della comunicazione per iscritto fatta dal concessionario al Responsabile del Procedimento.

Art. 20 - Inizio ed ultimazione dei lavori-programma

Il concessionario dovrà dare tutti i lavori compiuti a regola d'arte entro i termini previsti dal cronoprogramma di cui al presente disciplinare.

In esito all'accertamento effettuato in contraddittorio sul mancato rispetto dei tempi previsti, rispetto alle date stabilite dal cronoprogramma di cui al presente disciplinare, verrà applicata la penale prevista.

Il concessionario comunicherà al Comune, a mezzo lettera raccomandata, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. Il Comune provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo verbale di ultimazione.

Art. 21 - Varianti

E' riservata al Comune la facoltà di introdurre, nei limiti di legge, le varianti che reputi necessarie per garantire l'integrità delle coperture e degli edifici senza che per ciò il concessionario possa pretendere compensi di sorta. Le eventuali varianti introdotte dal Comune non dovranno compromettere la producibilità dell'impianto che consenta la remunerazione dell'investimento realizzato.

Il concessionario non potrà cambiare i materiali ed i manufatti prescritti, né introdurre modifiche ai lavori risultanti dagli elaborati grafici, senza il benessere del Comune.

Art. 22 - Direzione dei lavori

La Direzione dei Lavori dovrà essere effettuata secondo i principi legislativi vigenti da persona che verrà designata a tale scopo dal concessionario.

Qualora manufatti o lavori risultassero di caratteristiche inferiori a quanto approvato in sede di aggiudicazione dell'asta, il Comune li farà rimuovere o demolire, a cura e spese del concessionario, a cui spetteranno inoltre gli oneri per i ripristini e messe a punto, salvo l'esame e giudizio finale del collaudatore.

Art. 23 - Contabilizzazione dei lavori – verifica di conformità sulle forniture

La contabilizzazione dei lavori verrà eseguita unicamente ai fini di una valutazione di congruità dei lavori eseguiti rispetto ai lavori descritti nel progetto-offerta. In tal senso, verranno tenuti i libretti delle misure ed il giornale dei lavori.

I componenti degli impianti sono soggetti ad approvazione del Comune di Verrua Po, che ne verifica la conformità a quanto dichiarato nell'offerta aggiudicata, come integrata dal progetto esecutivo approvato; a tal fine il Concessionario dovrà consegnare in sede di verifica della fornitura, idonea documentazione tecnica e per quanto riguarda i moduli fotovoltaici i certificati di prova di ciascun modulo fotovoltaico impiegato, da cui sia desumibile la potenza di picco del modulo.

Art. 24 - Danni da forza maggiore

Nel caso che si verificassero danni da forza maggiore, cioè non imputabili al concessionario, troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 24 del D.P.R. 16.7.1962 n. 1063.

Art. 25 - Documentazione tecnica

Al completamento dei lavori il concessionario dovrà consegnare al Comune tutta la documentazione tecnica prodotta in sede di progettazione esecutiva e tutta la documentazione relativa alla contabilità dei lavori eseguiti, nonché la documentazione di seguito elencata aggiornata secondo il reale modo di esecuzione.

Art. 26 - Collaudo dei lavori

Entro 10 giorni dalla data del verbale di ultimazione delle opere l'Aggiudicatario nominerà un collaudatore che dovrà provvedere all'effettuazione del collaudo delle stesse. A seguito di esito positivo del collaudo, verrà redatto a cura del concessionario apposito verbale di collaudo nel quale verranno analiticamente descritte le opere realizzate e il loro funzionamento.

In tale sede dovranno essere allegati tutti i certificati e le relazioni tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Dovranno, inoltre, far parte del verbale a cura del concessionario:

- △ la copia dei contratti di pubbliche forniture;
- △ la copia delle polizze assicurative.

Il Comune ha facoltà di partecipare al collaudo con tecnici di sua nomina al fine di verificare, in contraddittorio con il collaudatore, lo stato delle coperture e dei manufatti su cui sono installati i moduli fotovoltaici e gli altri componenti degli impianti. Della verifica viene redatto apposito verbale.

Art. 27 - Misurazione dell'energia

L'energia prodotta dagli impianti, misurata ai contatori e trasmessa al GSE, dovrà essere mensilmente comunicata al Comune di Verrua Po via posta elettronica.

Art. 28 - Manutenzioni

Per l'intera durata del contratto, tutti gli interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria delle coperture saranno a carico del Concessionario.

A tale scopo, il concessionario ha l'obbligo di effettuare tempestivamente tutte le operazioni di manutenzione conformemente al cronoprogramma presentato con l'offerta, e facente parte integrante del contratto, con le modifiche successivamente concordate con il Comune.

Art. 29 - Accessibilità del personale del Comune all'impianto

L'impianto, i locali e le parti di edificio relativi dovranno essere accessibili in qualunque momento al personale tecnico-amministrativo del Comune e/o di altri Enti o Società autorizzate dal Comune, per l'opportuna sorveglianza e per i controlli del caso, previa richiesta al concessionario che dovrà adoperarsi, nei tempi richiesti, ad adempiere a tutto quanto necessario per l'accesso in sicurezza all'impianto.

Art. 30 - Riconsegna dell'impianto e collaudo finale

L'impianto ed i suoi accessori nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deperimento per l'uso.

Prima della scadenza finale del contratto, il Comune si riserva la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo:

- ⤴ di accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione dell'impianto, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna al concessionario;
- ⤴ di effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Comune e il concessionario in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Lo stato di conservazione dell'impianto verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

- ⤴ esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato, in particolare le schede macchine, i
- ⤴ certificati di collaudo e l'ultima relazione periodica;
- ⤴ effettuazione delle prove di rendimento conformemente alle specifiche originali e di quelle che il collaudatore riterrà di effettuare;
- ⤴ visite e sopralluoghi di impianto.

In caso di rendimenti accertati inferiori a quanto previsto nel presente disciplinare e relativi allegati, sarà cura ed onere del concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale secondo i predetti parametri e, ove non possibile, a risarcire il Comune del mancato guadagno per tutto il periodo coperto dalla garanzia sulle prestazioni prevista in offerta.

A conclusione del contratto, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, restano di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa far valere alcuna clausola di riscatto.

L'Amministrazione, comunque, si riserva la facoltà di avere la riconsegna delle aree nello stato in cui si trovavano prima dell'intervento; quindi il concessionario dovrà provvedere allo smantellamento dell'impianto fotovoltaico e alla pulizia dell'area. Tale facoltà sarà comunicata al concessionario dodici mesi prima della scadenza.

Art. 31 - Sicurezza

Il concessionario è responsabile per la sicurezza e l'igiene del lavoro nello svolgimento del servizio di manutenzione, e deve rispettare tutte le disposizioni di legge.

Il concessionario è pertanto impegnato ad istruire e responsabilizzare il personale proprio e degli eventuali subappaltatori, al fine di garantire la sicurezza sua e degli altri che operano nello stesso ambiente.

Deve inoltre:

- ⤴ utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del lavoro;
- ⤴ fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- ⤴ controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale proprio e degli eventuali subappaltatori;
- ⤴ predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte.

Art. 32 - Ambiente

Il concessionario è tenuto nello svolgimento del servizio di manutenzione al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. Dovrà tra l'altro in particolare:

- ⤴ limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- ⤴ evitare le dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc;

- ⤴ raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte o opportune;
- ⤴ privilegiare, ogni qual volta possibile il ricondizionamento e riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate;
- ⤴ provvedere all'asporto e conferimento all'esterno del complesso industriale in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare.

Art. 33 - Delimitazione degli impianti da gestire

Impianto fotovoltaico come da progetto esecutivo approvato.

Art. 34 - Personale del concessionario

L'elenco nominativo del personale da adibire alla gestione del servizio, con le rispettive qualifiche, dovrà essere consegnato al Comune prima dell'inizio della gestione e dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato.

Il Comune potrà richiedere l'allontanamento dal servizio di un dipendente, per motivate ragioni.

Tutto il personale adibito ai servizi di cui alla presente concessione lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario, sollevando da ogni responsabilità il Comune. In particolare Il concessionario sarà responsabile dell'osservanza delle leggi sulle assicurazioni obbligatorie e di tutte le altre vigenti, fatta eccezione per l'assicurazione infortuni e previdenziale dell'eventuale personale del Comune in servizio presso Il concessionario.

Il Comune si riterrà estraneo ad ogni rapporto fra Il concessionario ed il suo personale.

Detto personale, tuttavia, (compreso il capo gestione) dovrà essere sottoposto alle disposizioni disciplinari del Comune.

Il concessionario ed il personale addetto al servizio dovranno uniformarsi a tutte le norme generali e speciali comunque stabilite dal Comune.

Art. 35 - Controlli sulla gestione

Il Comune avrà la facoltà di provvedere in qualsiasi tempo ai controlli ritenuti opportuni per accertare la regolarità della gestione, mediante propri funzionari all'uopo espressamente incaricati. Gli eventuali oneri e spese degli accertamenti saranno a carico del concessionario.

Art. 36 - Scorta dei materiali d'uso

Nell'eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali, Il concessionario sarà tenuto a seguire i percorsi e gli orari fissati dal Comune per ragioni di ordine, di sicurezza e di igiene, restando a carico del concessionario ogni pulizia e provvedendo a garantire l'igiene ed il decoro dell'ambiente in relazione alle predette operazioni.

Art. 37 - Relazione annuale

Il concessionario dovrà presentare annualmente una relazione sulle attività svolte e sullo stato dell'impianto.

Da detta relazione dovranno risultare in particolare:

- le prestazioni e le operazioni effettuate per la conduzione degli impianti con le ore di lavoro effettivamente prestate;
- le principali anomalie o guasti intervenuti, i danni/effetti causati, le relative azioni correttive/operazioni di ripristino;
- le prestazioni e condizioni di esercizio con la specificazione di eventuali anomalie;
- indicazione di marca, modello e, se necessario, numero di matricola dei componenti utilizzati e/o sostituiti;
- le quantità di energia prodotta ed erogata e il rendimento dell'impianto;
- le prestazioni ed operazioni effettuate per la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria con le ore di lavoro effettivamente prestate.

Verrua Po,

Il Responsabile Struttura 2
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Meazza